CGF DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - CLIENTI BUSINESS

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il contratto di fornitura (il "**Contratto**") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo (singolarmente il "**Sito**" e, congiuntamente, i "**Siti**") del cliente (il "**Cliente**") e i relativi servizi accessori da parte di Thema Energia S.r.l. ("**Thema Energia**" o il "**Fornitore**"), secondo le condizioni pattuite.
1.2 Per l'esecuzione del Contratto, il Fornitore concluderà i contratti obbligatori per i servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e fornitura di energia elettrica, nonché per il trasporto, la distribuzione e la fornitura del gas, ed eseguirà quanto necessario per ciascuna fornitura, anche secondo quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.
1.3 Si identificano come impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.
1.4 Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 ("**D.M. n. 37/08**"), in caso di nuova fornitura, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'Allegato I del D.M. n. 37/08, ovvero copia della dichiarazione di responsabilità prevista dall'art. 7, comma 6, dello stesso D.M. n. 37/08. Analogo obbligo è previsto a carico del Cliente: – per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW; oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti;
– per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas. In questi casi, il termine di 30 (trenta) giorni entro il quale andrà consegnata copia della documentazione sopra indicata inizierà a decorrere dalla data di esecuzione dei lavori e/o delle modifiche richiesti.
1.5 Qualora il Cliente non adempia per tempo, per cause di cui sopra, decorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuto allacciamento o dalla esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il distributore competente (il "**Distributore**") potranno sospendere la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("**ARERA**").
1.6 Il Cliente inadempiente sarà in ogni caso responsabile di ogni conseguenza di legge per l'inosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08, e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o al Distributore per effetto di tali violazioni.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO
2.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla proposta commerciale del Fornitore medesimo contenuta nel modulo di adesione ("**MdA**"), nelle presenti condizioni generali di fornitura ("**CGF**") e nelle Condizioni Tecnico Economiche ("**CTE**"). Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, comunicando l'esercizio del diritto di ripensamento utilizzando uno dei seguenti canali di contatto: - per posta inviando raccomandata all'indirizzo **THEMA ENERGIA SRL - Via Pietro Gori n. 2/L, 06034, Foligno (PG)**, via PEC all'indirizzo **clienti@pec.themaenergia.it**. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento solo per iscritto. In tutti i casi è possibile utilizzare l'apposito modulo, allegato al Contratto o scaricabile dal sito web **www.themaenergia.it**. Le procedure per l'attivazione del Contratto verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Laddove il Cliente esercitasse il diritto di ripensamento dopo aver fatto richiesta dell'esecuzione anticipata, il Fornitore potrà applicare (i) un corrispettivo massimo non superiore a Euro 23,00 (ventitré/00) IVA esclusa, qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura ovvero (ii) tutti i corrispettivi indicati nel Contratto fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura in conformità a quanto previsto dal Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'Erogazione dei Servizi di Vendita dell'Energia Elettrica di Maggior Tutela e di Salvaguardia ai Clienti Finali ("TIV") adottato con delibera ARERA n. 301/2012/R/EEL del 19 luglio 2012 e s.m.i., e dall'Allegato A alla delibera n. 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 e s.m.i. (Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti Finali). Se la fornitura è già stata attivata ed il Cliente decida di esercitare il diritto di ripensamento, lo stesso potrà individuare un altro fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del punto di fornitura. In caso contrario, saranno attivati i servizi di ultima istanza (servizio di maggior tutela per settore elettrico e fornitura di ultima istanza per il gas). La richiesta di disattivazione dovrà essere effettuata espressamente dal Cliente.
2.2 La/e fornitura/e sono in ogni caso condizionate:
– all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente ("*Credit check*"). L'attività di *Credit check* verrà effettuata, ad esempio, per controllare la presenza di (i)protesti pregiudizievoli anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas, e/o (ii) morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente e stipulati anche con terzi. Il Fornitore potrà verificare le informazioni rilasciate da società specializzate esterne che il Cliente autorizza fin d'ora al trattamento dei propri dati personali. Il Fornitore svolgerà le attività di Credit check entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del Contratto. In caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente entro il termine indicato; in difetto di tale comunicazione, le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente. Inoltre, qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fornitura, il Fornitore, a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando banche dati proprie o pubbliche, al fine di rilevare eventuali relazioni tra Cliente richiedente e precedenti intestatari e approvvidire i vari avvicendamenti sul punto di fornitura. All'esito di queste verifiche, il Fornitore potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, fornendo adeguata comunicazione al Cliente. Non verrà richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari solo se diversi dal richiedente:
– alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso Sistemi di informazioni creditizie in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito e presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI);
– all'assenza di sospensione dei Siti per morosità del Cliente al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione;
– per la sola fornitura di energia elettrica, all'assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità, da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo la delibera n. 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 e s.m.i. con cui è adottato il Testo Integrato del Sistema Indennitario a Carico del Cliente Finale Moroso nei settori dell'Energia Elettrica e del Gas Naturale ("**TISIND**");
- all'attivazione, da parte dei Distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione;
- all'eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per attivare la fornitura;
- all'esistenza di un adeguato allacciamento esistente.
Qualora il Contratto di energia elettrica o gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, ai sensi della normativa vigente (Art. 6.3 TIMOE e 8.2 del TIMG) Thema Energia ha comunque facoltà di revocare la richiesta di switching sulla base delle seguenti informazioni: a) se il punto di prelievo risulta sospeso (o chiuso) a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso. f) le date delle eventuali richieste di accesso a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso (solo fornitura gas); g) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna (solo per commodity gas). Sussistendo le condizioni previste dai citati articoli, non verrà data esecuzione al Contratto di fornitura e gli effetti del recesso esercitato dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
2.3 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed il Contratto sarà efficace solo relativamente alla fornitura attivata, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui al successivo art. 2.7.
2.4 In caso di fornitura/e relativa/e a più Siti, se le condizioni descritte nell'art. 2.2 si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore attiverà la fornitura solo per questi ultimi.
2.5 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2.2, l'attivazione della/e fornitura/e rispetterà i termini per il recesso previsti dal contratto con il precedente fornitore, nonché i tempi di attivazione del Distributore, e comunque entro 180 (centoottanta) giorni dalla conclusione del Contratto. Il Fornitore comunicherà al Cliente l'eventuale impossibilità o il ritardo con cui il quale darà esecuzione al Contratto.
2.6 Il Contratto è a tempo indeterminato.
2.7 In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il fornitore anche per una sola fornitura, rilasciando al Fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere, in suo nome e conto, dal Contratto in essere con Thema Energia. Il fornitore entrante dovrà esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato). Nel caso in cui sussista una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti di cui all'art. 1458 cod. civ. Qualora ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore, Thema Energia continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo Sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 (dodici) mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nel documento descritto nei successivi art. 3.1 delle presenti CGF. Ai sensi della delibera ARERA del 21 maggio 2019 n. 196/2019/R/com, il Cliente titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione o con consumi superiori ai 200.000 Smc, in alternativa alle modalità sopra indicate, può inoltrare la comunicazione di recesso in forma scritta direttamente a Thema Energia secondo le modalità indicate nelle presenti CGF. Comunicazioni inviate con modalità diverse si considerano come non ricevute ed il Fornitore non sarà responsabile dei danni eventualmente derivanti dalla tardiva esecuzione della cessazione.
2.8 Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura per motivi diversi dal cambio di fornitore in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, all'indirizzo indicato nel precedente art. 2.1. Il termine di preavviso da rispettare è di 1 (un) mese, dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo Sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 (dodici) mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nel documento descritto nel successivo art. 3.1 delle presenti CGF. Ai sensi della delibera ARERA del 21 maggio 2019 n. 196/2019/R/com, il Cliente titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione o con consumi superiori ai 200.000 Smc, in alternativa alle modalità sopra indicate, può inoltrare la comunicazione di recesso in forma scritta direttamente a Thema Energia secondo le modalità indicate nelle presenti CGF. Comunicazioni inviate con modalità diverse si considerano come non ricevute ed il Fornitore non sarà responsabile dei danni eventualmente derivanti dalla tardiva esecuzione della cessazione.
2.9 Nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, il Fornitore, in aggiunta al diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, addebiterà al Cliente, per ogni fornitura, una penale calcolata come segue:
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, una penale pari ad un importo fisso di Euro 50,00 (cinquanta/00), più un ulteriore importo per ogni mese di mancata fornitura pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ogni kW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, una penale pari ad un importo fisso di Euro 100,00 (cento/00), più un ulteriore importo per ogni mese di mancata fornitura pari a Euro 20,00 (venti/00) per ogni kW di potenza disponibile;
- per le forniture di gas, una penale pari a un importo fisso di Euro 100,00 (cento/00) più un ulteriore importo per ogni mese di mancata fornitura pari a 21 (ventuno) centesimi di Euro per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 (dodici) mesi di consumo.
2.10 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente con lettera raccomandata, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente.

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI
3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura ed il relativo periodo di applicabilità sono indicati nelle CTE.
3.2 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti (indicate nelle CTE cui il Cliente ha aderito). Tale preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del cliente stesso, della comunicazione contenente la proposta di modi ca delle condizioni economiche che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da Thema Energia. Qualora il Cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte potrà recedere secondo le modalità previste nell'art. 2.7 delle presenti CGF. In tal caso, fino al completamento delle operazioni di acquisizione del Sito ovvero in caso di ritardo nell'acquisizione dello stesso da parte del nuovo fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche comunicate in occasione del rinnovo. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra il Fornitore non abbia comunicato alcuna variazione delle condizioni economiche, le condizioni economiche in scadenza si intenderanno prorogate per un analogo periodo di validità o fino a diversa comunicazione scritta da parte di Thema Energia, che avverrà in ogni caso con un anticipo di almeno 3 mesi, rispetto alla decorrenza della variazione che verrà proposta, nel rispetto di quanto già sopra indicato.
3.3 Per la fornitura di energia elettrica al Cliente verranno fatturati:
a) Spesa per la materia energia: - il prezzo della componente energia e un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nelle CTE.-dispacciamento (incluso lo sbilanciamento) sulla base dei valori indicati nelle delibere ARERA n. 111/06 e s.m.i, n.107/09/ ARG/elt e s.m.i e 491/2020/R/eel e s.m.i.. Per i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia sarà applicato anche l'art.25 bis (come de nito nella del. ARERA 107/09/ARG/elt e s.m.i.). Per i clienti aventi diritto al servizio di tutele graduali sarà applicato anche l'art. 25 ter (come de nito nella del. ARERA 107/09/ARG/elt e s.m.i.). Sulla base della tensione del sito, questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissato nella tabella 4 colonna A dell'allegato A della Delibera dell'ARERA n. 107/09/ARG/elt e s.m.i;
- componente di dispacciamento (DISP bt) secondo quanto indicato nella delibera ARERA n. 491/2020/R/eel e s.m.i.
b) Spesa per trasporto e gestione del contatore e Spesa per Oneri di Sistema:-i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema secondo quanto indicato nelle delibere ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. -923/2017/R/com e s.m.i; c) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dall'Allegato A dalla Delibera ARERA n.107/09/ ARG/elt e s.m.i. e solo per i casi previsti dall' art. 33;
d) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, sulla fornitura di energia elettrica secondo quanto indicato nella delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i..
3.4 Per la fornitura di gas naturale al Cliente verranno fatturati:
a) Spesa per il gas naturale: -il prezzo della componente materia prima gas e un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nelle CTE; -il corrispettivo GRAD a copertura dei costi sostenuti per sostituire gradualmente i vecchi contratti di acquisto del gas all'ingrosso con contratti adeguati al nuovo metodo di calcolo secondo quanto indicato nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
-il corrispettivo CPR per finanziare un meccanismo introdotto con la riforma del metodo di calcolo del prezzo del gas per incentivare le imprese di vendita a rinegoziare vecchi contratti di acquisto di gas all'ingrosso sul lungo periodo con contratti a breve periodo, ottenendo un vantaggio secondo quanto indicato nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
b) Spesa per trasporto e gestione del contatore e Spesa per Oneri di Sistema: -i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema secondo quanto indicato nelle delibere ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. - 570/2019/R/gas e s.m.i.;
c) eventuali corrispettivi applicati, in base alla normativa per morosità del Cliente, sulla fornitura di gas secondo quanto indicato nella delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i
3.5 Saranno previsti a carico del Cliente anche eventuali importi come descritti ai successivi artt. 4, 9 e12 delle presenti CGF.
3.6 Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione del Distributore relativi all'uso di uno o più Siti sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori oneri, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura come risultanti al Distributore sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore.

ART. 4 - GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE
4.1 Energia elettrica - Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Siti alla rete elettrica, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 646/2015/R/eel e dal relativo Allegato A recante "*Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023*" ("**TIQE 2016-2023**"), dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 81.3 del TIQE 2016 – 2023, nei quali il Cliente si può rivolgere al Distributore). Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Thema Energia contrarrà in proprio nome (art. 1719 cod. civ.); in particolare, fermo restando il pagamento degli importi e delle prestazioni dell'Allegato C della delibera ARG/ELT n. 199/11 dell'ARERA e s.m.i.), il Cliente riconoscerà a Thema Energia, per ogni richiesta inviata per suo tramite al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'allegato A della delibera n. 301/12/R/EEL dell'ARERA, come aggiornato dalla normativa in vigore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.
4.2 Gas naturale - Il Cliente per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, riconoscerà al Fornitore stesso un corrispettivo pari all'importo sopra indicato. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo. Sia per la fornitura elettrica che per la fornitura di gas, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allaccio, prima attivazione, voltura e subentro, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, variazione di potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo), il Cliente riconoscerà al Fornitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali pari a Euro 23,00 (ventitre/00) IVA esclusa, o il diverso importo indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE). Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nelle presenti CGF in relazione al rinnovo delle condizioni economiche. Per ogni variazione di offerta commerciale richiesta dal Cliente nel corso del rapporto contrattuale, lo stesso riconoscerà al Fornitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali/contrattuali connesse alla richiesta, nella misura indicata nelle CTE relative alla nuova offerta.

ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA
5.1 Al momento dell'attivazione della fornitura di gas, gli operatori incaricati da Thema Energia redigono un apposito verbale, firmato dal Cliente, dove riportano: la tipologia del gruppo di misura ("**Contatore**"), il numero di matricola e la lettura iniziale.
5.2 Per la fornitura di energia elettrica o gas, salvo quanto previsto all'art. 5.1 e ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, il Cliente potrà effettuare l'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi indicati in fattura.
5.3 Nei casi di cui al precedente articolo 5.2, il Fornitore comunica la presa in carico, o l'eventuale non presa in carico, del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile.
5.4 L'autolettura è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione. **5.5** *Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch):* ai sensi della delibera ARERA n. 100/2016/R/com del 10 marzo 2016 e s.m.i., il Cliente che ha una fornitura elettrica in bassa tensione dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS o che ha una fornitura gas con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno dotata di punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l'autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato all'un operatore di Thema Energia tramite il Servizio Clienti. Il Cliente può comunicare l'autolettura:
- fino a 5 (cinque) giorni lavorativi prima/3 (tre) giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
- fino a 5 (cinque) giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente;
- fino a 3 (tre) giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante.
In ogni caso, il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come lettura effettiva per calcolare la fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
6.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati utilizzando i coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", secondo quanto previsto dall'Allegato alla delibera ARERA n. 367/2014/R/gas recante "Testo Unico della Disposizioni della Regolazione della Qualità delle Tariffe dei Servizi di Distribuzione e Misura del Gas per il periodo di Regolazione 2014—2019" – "**TUDG**" e s.m.i. La fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene sulla base dei dati prélievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione può avvenire sulla base dell'autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore, oppure – in assenza della stessa – con l'utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore.
6.2 La fatturazione degli importi dovuti per l'energia elettrica fornita avviene in base ai dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore competente, nel rispetto del Contratto e della normativa. Se i dati non sono disponibili in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza del Distributore per la rilevazione delle misure, la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore o dal Distributore in base ai consumi storici del Cliente, alla potenza indicata in Contratto e alle modalità d'uso dell'energia.
6.3 Se gli importi unitari non saranno disponibili in tempo utile per l'emissione delle fatture, il Fornitore potrà fatturare usando gli importi del secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. Nel caso di forniture a Siti alimentati in media tensione o per uso di illuminazione pubblica, il Fornitore potrà fatturare in acconto in base agli importi del secondo mese precedente quello di competenza dei consumi, effettuando il relativo conguaglio con la prima fattura utile successiva. In presenza di errori di calcolo nella fatturazione, la correzione della somma viene effettuata nella prima fattura utile successiva.
6.4 Se i prezzi relativi all'energia elettrica nelle CTE sono descritti per fasce orarie definite dal Fornitore ("**Fasce Contratto**") ed i consumi dei Clienti sono disponibili per fasce orarie definite diversamente dall'ARERA ("**Fasce – ARERA**"), il consumo dei Clienti nelle Fasce Contratto verrà calcolato come di seguito descritto. Il consumo in ogni Fascia Contratto è calcolato come rapportato al consumo nelle Fasce ARERA; tale media utilizza come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia ARERA contenute all'interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia ARERA. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce ARERA sono convenzionalmente pari a quelle contenute all'interno dell'anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto si intendono: le ore di picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20) e le ore di fuori picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 8 e week end); per Fasce ARERA si intendono le fasce F1, F2, F3, definite dalla delibera ARERA 181/2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 2 agosto 2006. I pesi da applicare alle fasce F1, F2 e F3 (Fasce ARERA) per il calcolo del consumo da attribuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco (dal maggio 2013 anche bioraria; cfr. delibera ARERA 215/2013/R/eel del 22 maggio 2013).
6.5 Successivamente alla classificazione della fornitura per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati/accreditati gli eventuali importi per reti/oneri/imposte/accise/IVA secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dalla fattura emessa dal Distributore competente.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS)
7.1 Non sono consentiti prelievi di gas superiori alla potenza massima installata in assenza di uno specifico accordo con Thema Energia. In tal caso, le parti stabiliranno la necessaria modifica al Contratto al fine di adeguare la potenza e la pressione alle diverse necessità del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti del gestore della rete.
7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al precedente comma, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.
7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a Thema Energia o a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da Thema Energia al Cliente stesso o a terzi.
7.4 Il Cliente non potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
7.5 Il Cliente dovrà utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Thema Energia non potrà mai essere ritenuta responsabile di eventuali incidenti, incendi o esplosioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l'uso improprio del gas, oppure senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o a causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme tecniche.

ART. 8 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS)
8.1 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza ed il loro uso non deve in nessun caso provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo necessario al Cliente per adeguare gli impianti. Eventuali perdite degli impianti a valle del Contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Cliente. Thema Energia potrà essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti interni solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare delle variazioni agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno, il Cliente deve comunicare a Thema Energia le proprie intenzioni. In tal caso, Thema Energia comunicherà al Cliente se tale variazione tecnica richiederà anche una modifica del Contratto di fornitura del gas. In questo secondo caso, se necessario, le parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno quello in vigore.
8.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di Thema Energia o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure quando, per modifiche ambientali o strutturali, il Contatore si trovi in luoghi ritenuti pericolosi o inadatti) e solo tramite loro incaricati. Nel caso in cui il contatore venga sostituito o rimosso sarà redatto un verbale contenente le indicazioni della causa di rimozione/sostituzione e delle eventuali registrazioni parziali/finali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 delle presenti CGF.
8.3 Il Distributore può effettuare verifiche sugli impianti e sugli apparecchi della rete di distribuzione, anche se ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente, tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune. In tale ultimo caso, il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente, salvi i casi di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, Thema Energia potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio.
8.4 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi eseguiti a malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente.
8.5 Il Cliente può richiedere per iscritto la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contraddittorio.
8.6 Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli sarà comunicato per iscritto da Thema Energia.
8.7 Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico e, se erroneamente fatturate, saranno rimborsate. Invece, se la verifica conferma l'esattezza della misura, Thema Energia addebiterà al Cliente le relative spese sostenute.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
9.1 Per la fornitura di energia elettrica, per potenze disponibili minori o uguali a 16,5 kW, la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni mese come previsto dalla delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016 e dal relativo allegato A recante "Testo integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in Materia Fatturazione del Servizio di Vendita al Dettaglio per i Clienti di Energia Elettrica e di Gas Naturale" e s.m.i. ("TIF"). Per potenze disponibili maggiori di 16,5 kW la fatturazione è mensile. Per la fornitura gas la fatturazione è sempre mensile, in deroga a quanto previsto dalla citata delibera n. 463/2016/R/com. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera n. 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla delibera n. 463/2016/R/com. Se l'importo fatturato dovesse essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque/00), il Fornitore potrà richiedere, con specifica comunicazione in fattura, che la somma venga saldata dal Cliente con la fattura successiva. Il Fornitore può modificare la periodicità di fatturazione, d

THEMA energia

COPIA CLIENTE
06/2022

CODICE CONTRATTO AU0_CGdF_CL_2022-2

2022-AU- N°

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF)

9.2 Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (tramite posta ordinaria) non è valido ai fini IVA, ma costituisce la copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente. Per i nuovi Clienti la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, nonché al numero e al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente (ai fini delle presenti CGF definito per brevità anche "Bolletta"), verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica all'indirizzo email di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento mediante i sopracitati canali convenzionali, mantenendo la messa a disposizione del documento mediante invio elettronico, in ottemperanza alla vigente regolazione. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga altresì ripristinato l'invio del documento nelle modalità di cui ai punti precedenti. Il Fornitore si avvale della facoltà di inviare al Cliente un unico documento, riportando nella Bolletta sintetica, prevista dalla regolazione vigente, anche la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica. In ogni caso, laddove il Cliente richieda di ricevere la bolletta sintetica in modalità cartacea, Thema Energia non addebiterà alcun costo di spedizione. Nel caso in cui il Cliente sia una P.A. (centrale e locale), si procederà con fatturazione elettronica, così come previsto dalla normativa di settore (d.l. n. 66/2014 e s.m.i.). La Pubblica Amministrazione si impegna a rispettare eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore e, in particolare, dalla Legge n. 244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo (Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013). Per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte del Fornitore, la Pubblica Amministrazione si impegna in tempo utile a selezionare il proprio ufficio dedicato solo alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo e a tenerlo aggiornato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Inoltre, si impegna a comunicare al Fornitore il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). Per rispettare gli obblighi previsti dalla citata elettronica, per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione dovranno comunicare al Fornitore il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), tranne nei casi non previsti. La violazione degli obblighi descritti permetterà al Fornitore di risolvere ipso iure il Contratto secondo l'art. 1456 cod. civ. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito alcun indirizzo di posta elettronica, la fattura verrà trasmessa per posta.

9.2 bis Fatto salvo quanto previsto per le P.A., la Bolletta espone tutte le voci indicate dalla delibera ARERA 501/2014/R/COM del 16 ottobre 2014 e dal relativo allegato A recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i. In conformità alla delibera appena citata, il dettaglio delle voci è disponibile nell'area dedicata del sito web di Thema Energia, oppure su richiesta del Cliente contattando il Servizio Clienti. Inoltre, sul sito web di Thema Energia (www.themaenergia.it) e altresì resa disponibile la Guida alla lettura delle voci di spesa, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

9.3 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 15 (quindici) giorni a partire dalla data di emissione della fattura stessa. Il Cliente può effettuare il versamento presso gli uffici postali, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale ("**procedura SDD**"), presso le ricevitorie che offrono tale servizio, oppure tramite bonifico bancario, se specificato nelle CTE.

9.4 L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall'ARERA. È possibile richiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi:

Fornitura elettrica:

a) la Bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 250% per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi;

b) la Bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al 250% per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi;

c) la Bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al 250% per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi.

Fornitura gas:

a) la Bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;

b) la Bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;

c) la Bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi.

Fornitura elettrica e gas:

a) La prima Bolletta emessa successivamente all'attivazione della fornitura qualora sia basata su dati di misura superiori al 250% per i Clienti non domestici, rispetto all'autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo;

b) la Bolletta contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;

c) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'art. 4 del TIF. In ogni caso la rateizzazione:

a) deve riguardare somme superiori a Euro 50,00 (cinquanta/00);

b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;

c) avvenire entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della Bolletta da rateizzare;

d) le somme rateizzate sono maggiorate del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. Il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della Bolletta.

9.5 Il pagamento delle fatture deve essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione. Il Cliente non può effettuare compensazioni con eventuali crediti verso il Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà al Cliente, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute (ad esempio i solleciti di pagamento delle fatture), i seguenti interessi moratori: - per la fornitura di energia elettrica, un interesse pari al TUR più 8%, calcolato in base all'art 2 let. e) del Dlgs. 231/2002;

- per la fornitura di gas un interesse pari al TUR più 8%, calcolato in base all'art 2 let. e) del Dlgs. 231/2002.

9.6 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni altro onere fiscale comunque inerente alla fornitura (salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore).

9.7 In caso di emissione di una nota di credito recante importi da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell'importo riportato nella nota di credito. Qualora la fornitura sia attiva: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive, il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente; b) in mancanza di domiciliazione bancaria o postale, il rimborso avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successivamente al credito. In questa seconda ipotesi, se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso può richiederlo contattando il Servizio Clienti e scegliendo la modalità che preferisce tra quelle disponibili, ovvero: 1) bonifico sul proprio conto corrente comunicando l'IBAN di un conto intestato o cointestato all'intestatario dell'utenza; 2) assegno "non trasferibile" (per importi fino a Euro 5.000 (cinquemila/00)) che sarà trasmesso da parte della Banca incaricata da Thema Energia all'indirizzo di recapito indicato dal Cliente tramite posta ordinaria. Diversamente, qualora la fornitura sia cessata: in caso di domiciliazione bancaria o postale attiva il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente. In mancanza di domiciliazione bancaria o postale, il rimborso avverrà: 1) tramite assegno "non trasferibile" fino a Euro 5.000 (cinquemila/00), ovvero con bonifico bancario per importi superiori. Qualora il Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale diverso da quelli sopra indicati, potrà richiederlo contattando il Servizio Clienti.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO

10.1 Se il pagamento non avviene attraverso Procedura SDD, il Cliente deve versare, anche ai sensi dell'art 1461 cod. civ., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura, di un importo pari a quanto previsto, rispettivamente, (i) per il gas, nella delibera dell'ARERA n. 229/01 del 18 ottobre 2001 e s.m.i. e (ii) per l'energia elettrica, nella delibera ARERA n. 200/99 del 28 dicembre 1999 e s.m.i. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali variazioni sono vincolanti per il Cliente, anche successivamente alla conclusione del Contratto. Per le forniture di gas l'importo del deposito è fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annui del Cliente. Per le forniture elettriche l'importo del deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza; in tal caso il Fornitore dovrà comunicare al Cliente la somma da addebitare o da accreditare.

10.2 Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la Procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo poi restituirlo in caso di successiva attivazione della procedura SDD).

10.3 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, sulla base del Credit check effettuato durante la validità del Contratto, potrà richiedere al Cliente, anche dopo l'attivazione, ulteriori garanzie quali fideiussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale già versato, per un importo pari al massimo a 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il deposito entro il termine indicato nella relativa fattura. Se nel corso della fornitura il deposito sarà trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura.

10.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture non pagate. In ogni caso la restituzione del deposito avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti del Cliente o la rivalutazione dell'affidabilità creditizia relativa ad altri suoi contratti di fornitura con il Fornitore.

ART. 11 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE

11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi), e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Thema Energia l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 Il Fornitore non risponde dei danni, ad esso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

11.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni derivanti da fatti o comportamenti attribuibili allo stesso Cliente.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., previa diffida ad adempiere, nei casi di seguito indicati:

- in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui alle presenti CGF);
- per violazione dell'art. 14 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda;
- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato allo stesso Cliente.

12.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- reiterato ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui alle presenti CGF);
- qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE (anche limitatamente alle singole forniture interessate);
- qualora venga revocata la Procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale);
- per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nelle presenti CGF;
- inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
- interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- in caso di violazione, da parte del Cliente, degli obblighi a suo carico previsti dagli artt. 7 e 8;
- trascorsi 20 (venti) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta;
- mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi.

12.3 In tutti i casi di morosità del Cliente previsti nei precedenti articoli, il Fornitore può sospendere, in via preventiva, la fornitura di uno o più Siti. In particolare, a decorrere dal primo giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore invierà al Cliente la costituzione in mora recante indicazione del termine ultimo per il pagamento. Il termine di sospensione non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al Cliente. Per la sola fornitura di energia elettrica, nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di costituzione in mora, sempreché nel frattempo non sia pervenuta al Fornitore la documentazione attestante l'esecuzione del pagamento delle somme dovute. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

12.3bis Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura; sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza; b) euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

12.4 In caso di morosità del Cliente, l'utente del servizio di distribuzione ha il diritto di richiedere all'impresa distributrice la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In caso di misuratore inaccessibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34.2, lett. d-bis del "**TIVG**", il Cliente finale è tenuto a consentire all'impresa di distribuzione l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente. In caso di cessazione amministrativa per morosità avvenuta per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore dovrà trasmettere all'impresa di Distribuzione (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; (iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente; (iv) copia del Contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché tutta la ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

12.5 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, il Fornitore può sospendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

12.6 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione del Cliente.

12.7 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:

- Euro 7,50 (sette/50) IVA esclusa, per l'invio dei solleciti di pagamento;
- Euro 40,00 (quaranta/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione di difficida di pagamento (ad esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni cui verrà applicato un importo di Euro 23,00 (ventitré/00) IVA esclusa);
- Euro 23,00 (ventitré/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura. Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nelle presenti CGF in relazione al rinnovo delle condizioni economiche. Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.

12.8 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

ART. 13 – INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni suscettibili di inserimento automatico imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità, ovvero da altri soggetti competenti, che comportino modifiche e/o integrazioni alle presenti clausole e/o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche/integrazioni al Contratto con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse; il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

13.3 In applicazione dell'art. 13 Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti Finali (Allegato A alla delibera n. 366/2018/R/COM dell'ARERA), il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione.

13.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Thema Energia. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART. 14 – CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente (sia acquirente, affittuario o usufruttuario), indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente stesso degli eventuali debiti risultanti al Fornitore, inerenti al contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda.

ART. 15 -INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

15.1 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per ***richiedere informazioni*** sono i seguenti:

- Servizio Clienti al numero verde gratuito per telefoni fissi: **800 134 672**, da mobile e da fisso **0742-340672**,
- tramite email all'indirizzo **servizioclienti@themaenergia.it**;
- Sito Web del Fornitore: **www.themaenergia.it;**

15.2 Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

- tramite email all'indirizzo **servizioclienti@themaenergia.it;**

Il Cliente potrà utilizzare per il reclamo compilando l'apposito modulo tipo allegato al contratto o scaricandolo dal sito Web **www.themaenergia.it**. In alternativa dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificare il Cliente ed inviare la risposta: (a) il nome ed il cognome; (b) l'indirizzo di fornitura; (c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; (d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità, gas, entrambi); (e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente, e (f) una breve descrizione dei fatti contestati.

15.2 bis Il Cliente può inviare richieste riguardanti il credito (ad titolo esemplificativo rateizzazione, CMOR, pagamenti effettuati) mediante i seguenti canali:

- tramite email all'indirizzo **credito@themaenergia.it**; - Fax **0742.621765** ;

15.3 Le comunicazioni di recesso e dell'esercizio del diritto di ripensamento dovranno essere inviate con raccomandata a **THEMA ENERGIA SRL - Via Pietro Gori n. 2/L, 06034, Foligno (PG)**, ovvero tramite PEC all'indirizzo **clienti@pec.themaenergia.it**

15.4 Il Fornitore potrà comunicare in fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.

15.5 Le comunicazioni relative alla fornitura e le variazioni contrattuali potranno essere inviate anche tramite messaggistica istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc), cui farà seguito ulteriore comunicazione e a mezzo email o, in mancanza, tramite nota in fattura. A tal fine, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo email ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.

15.6 Restano salve le disposizioni di cui alle presenti CGF o di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 16- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello del Tribunale di Spoleto.

ART. 17- PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:

- la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito. **www.themaenergia.it**. Tale procedura è gratuita;
- la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione è consultabile anche sul sito **www.themaenergia.it**. Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione. Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore e in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente.

Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Thema Energia al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:

- Fornitura Elettrica e Gas Naturale: **THEMA ENERGIA SRL - Via Pietro Gori n. 2/L, 06034, Foligno (PG)**;
- **clienti@pec.themaenergia.it**

Mandati e accettazione clausole

– mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula dei contratti di distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell'energia elettrica; dichiara inoltre di conoscere già il contenuto di detti contratti e dei relativi allegati, in particolare delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di distribuzione;

– mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle suddette Condizioni Tecniche, consapevole che l'accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione;

– mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione, dei punti di prelievo, relativamente alla fornitura di energia elettrica, (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, ecc.), richiedendo il compimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga il Cliente a corrispondere a Thema Energia gli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine Thema Energia ha contratto in proprio nome.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di avere letto ed approvato specificatamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Fornitura: art. 2.7 Recesso; art. 2.8 Recesso e modalità di esercizio; art 3.5 addebito maggiori corrispettivi, imposte e sanzioni; art. 5 Lettura del gruppo di misura; art. 6 Modalità di calcolo dei corrispettivi; art. 7 modalità di prelievo e di impiego del gas (solo per la fornitura di gas); art. 8 apparecchiature, verifiche e variazioni (solo per la fornitura di gas); art. 9 Fatturazioni e pagamenti; art. 10 Deposito cauzionale e garanzie di pagamento; art. 11 Interruzioni della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità e manleva del Cliente; art. 12 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto; art. 13 Integrazioni, modifiche e cessioni del contratto; art. 14 Cessione, affitto e usufrutto di azienda; art. 16 Legge applicabile e foro competente.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia delle CTE sottoscritte – riportanti stesso Codice Contratto del MdA e delle CGF.

Luogo .....

data

Timbro e Firma

Thema Energia S.r.l.
Sede Legale: Via Umberto I, 7 – 06034 Foligno (PG). - Italy